Id:37875

TRIENNIO 2019-2021 – CCNL 23.1.2024 – In tema di riconoscimento dell'indennità di esclusività, di cui all'art. 64, comma 2 del CCNL Area Sanità 2019-2021, l'effettiva anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente, anche a tempo determinato, presso Aziende od altri Enti di cui al campo di applicazione dell'art. 1 del CCNL 2019-2021, con o senza soluzione di continuità, si può intendere estesa anche al personale operante presso Ospedali Classificati (in passato ospedale religioso classificato) quale "altro ente del SSN"?

Il combinato disposto dell'art. 64 e dell'art. 1 del CCNL del triennio 2019-2021 non consente di riconoscere, ai fini del computo dell'esperienza utile per il passaggio alle fasce superiori dell'indennità di esclusività, il servizio prestato presso ospedali religiosi classificati anche se accreditati in quanto, seppur inseriti nel sistema sanitario pubblico attraverso convenzioni, accreditamenti, ecc. che valorizzano la loro vocazione assistenziale, la proprietà rimane privata e in quanto tali non qualificabili come pubbliche amministrazioni.